

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente

Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere

Dott. SCUFFI Massimo - Consigliere

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere

Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Fallimento *omissis* S.p.A., in persona del curatore avv. P.A., autorizzato con provvedimento G.D. del 19 marzo 2003, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli 43, presso l'avv. prof. Francesco D'Ayala Valva, rappresentato e difeso dall'avv. prof. TOSI LORIS giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

CONTRO

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;

- intimati -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (Venezia), Sez. 7, n. 73/7/02, del 11 giugno 2002, depositata il 9 luglio 2002, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 aprile 2008 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito l'avv. prof. Francesco D'Ayala Valva per delega dell'avv. prof. Loris Tosi per la parte ricorrente;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l'impugnazione della cartella esattoriale emessa ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 39, contestata perchè emanata oltre il termine decadenziale previsto dalla norma, oltre che per la non estensibilità dell'efficacia del ruolo alla curatela fallimentare.

La Commissione adita rigettava il ricorso e la decisione era confermata in grado di appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la curatela contribuente propone ricorso per cassazione con cinque motivi. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate non si sono costituiti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la curatela denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, per non avere il giudice di merito valutato il difetto di autorizzazione all'appello da parte dell'Ufficio.

Il motivo è manifestamente infondato, in quanto agli atti del giudizio di secondo grado risulta depositata l'autorizzazione all'appello e tanto è sufficiente per la legittimazione all'impugnazione (*ex plurimis*, Cass. n. 1914 del 2008).

Con il secondo motivo di ricorso, lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, e che il giudice di merito non abbia correttamente valutato l'eccezione di inestensibilità del ruolo alla curatela fallimentare.

Il motivo non è fondato. Questa Corte, in causa analoga, tra le stesse parti, che concerneva l'impugnazione di due cartelle di pagamento relativa alla dichiarazione del 1992 (mentre la presente concerne una cartella relativa alla dichiarazione integrativa presentata nello stesso anno 1992 ai sensi della L. n. 413 del 1991), ha affermato - in quel caso accogliendo il ricorso dell'amministrazione avverso una sentenza del giudice tributario che aveva ritenuto inestensibile alla curatela una cartella intestata alla società - che "ogni atto del procedimento tributario deve essere emesso nei confronti del soggetto esistente al momento e quindi l'iscrizione a ruolo è stata correttamente posta in essere unicamente nei confronti della società *in bonis*. Con il fallimento la società non viene meno ma i suoi organi perdono la legittimazione sostanziale (L. Fall., art. 44) e processuale (L. Fall., art. 43) che viene assunta dalla curatela fallimentare la quale per tale ragione, subentra nella posizione della fallita. Ciò comporta che sono opponibili alla curatela (salva la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2704 c.c., nella specie non contestati) gli atti formati nei confronti della fallita, mentre, dopo la dichiarazione di fallimento, gli ulteriori atti del procedimento tributario debbono indicare quale destinataria l'impresa in procedura e quale legale rappresentante della stessa il curatore: tanto è avvenuto nella fattispecie in cui la cartella di pagamento, emessa dopo la sentenza di fallimento, è stata notificata al curatore che per l'appunto l'ha impugnata" (Cass. n. 12893 del 2007, in motivazione). Detto ragionamento deve essere svolto anche nel caso in esame, confermando l'orientamento espresso dalla citata decisione di questa Corte.

Il terzo ed il quarto motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente in quanto con essi sotto profili diversi - violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 39, D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25, (terzo motivo) e violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, L. n. 449 del 1997, art. 28, e art. 11 preleggi, (quarto motivo) - si censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto non verificata nella specie la decadenza dell'amministrazione dal potere impositivo.

Le censure sono manifestamente infondate. Nel caso in esame si tratta incontestabilmente della notifica di una cartella ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 39: in proposito, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte in ordine alla decadenza dell'amministrazione, il termine previsto dal citato art. 39, deve intendersi fissato al 31 dicembre 1998, per effetto della proroga introdotta dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 3, comma 1, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 1993, n. 75, (*ex plurimis*, Cass. n. 20780 del 2005). Nella fattispecie la notifica della cartella è avvenuta all'interno del predetto termine, come risulta per tabulas dal ricorso e dalla sentenza impugnata.

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la nullità della cartella per difetto di sottoscrizione.

Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, in coerenza con l'orientamento espresso da questa Corte, ha affermato che secondo la normativa applicabile *ratione temporis*, "la cartella esattoriale, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, dev'essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificare la provenienza nonchè l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice" (Cass. n. 3911 del 1998).

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 aprile 2008.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2008